



**Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi**  
*Via Marcellini 5, 60048 Serra San Quirico (AN)*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE  
E PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRO-  
FORESTALI  
NEL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E  
DI FRASASSI**

## **TITOLO I – ASPETTI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

- 1.** Il presente regolamento, redatto in applicazione a quanto previsto dalla L. 394/91, dalla L. 15/94 e dal Regolamento del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (in seguito denominato Parco) approvato con Del. Cons. n. 14 del 12/06/2008, norma le attività riferite alla gestione del Cinghiale e gli interventi correlati con gli impatti prodotti dalla specie.
- 2.** La gestione è finalizzata al mantenimento della popolazione di Cinghiale in equilibrio con l'ecosistema del Parco e con un livello di impatto sulle produzioni agro-forestali nonché di rischio per la pubblica incolumità che deve essere sostenibile sia economicamente che socialmente.
- 3.** Per gestione del Cinghiale devono intendersi: tutte le attività funzionali ad acquisire elementi conoscitivi sulla specie e sui parametri ecologici con la stessa correlati; le azioni di intervento sulla dinamica di popolazione del Cinghiale e sui relativi parametri ecologici che interagiscono con la specie; la raccolta di informazioni atte a verificare l'efficacia degli interventi realizzati.

## **TITOLO II – AZIONI DI PREVENZIONE PER GLI IMPATTI PRODOTTI DAL CINGHIALE**

### **Art. 2 – Prevenzione dei danni alle produzioni agri-forestali**

- 1.** La prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali è prevista attraverso interventi diretti ed interventi indiretti.
- 2.** Gli interventi diretti di prevenzione sono quelli che prevedono la tutela del fondo con recinzione meccanica, realizzata con rete metallica anti intrusione sostenuta da pali in legno o metallici, o con recinzione elettrificata, ovvero linea elettrificata con pali di sostegno.
- 3.** Agli interventi indiretti di prevenzione sono ascritti i foraggiamenti artificiali e le colture a perdere di vegetali particolarmente appetiti dal Cinghiale.
- 4.** Il Parco annualmente stabilisce le risorse dedicate ad un fondo destinato ad erogare contributi per la realizzazione degli interventi di prevenzione, indicando gli importi destinati agli interventi indiretti e a quelli diretti.
- 5.** I contributi sono concessi a seguito di bando annuale promosso dal Parco e, qualora le richieste non esuberino la disponibilità finanziaria del fondo, a seguito di domande che verranno accolte sino alla concorrenza della disponibilità economica del fondo stesso.
- 6.** Possono beneficiare dei contributi per le opere di prevenzione i conduttori di fondi agricoli ricadenti nel territorio del Parco.
- 7.** Il contributo per la realizzazione delle recinzioni meccaniche, fatto salvo che vengano realizzate in conformità alle norme urbanistiche vigenti, può essere concesso solo per la tutela di impianti arborei micorrizzati per la produzione del tartufo (tartufaie) o per la recinzione di aree destinate a produzioni orticole di superficie superiore a mq. 1.000 ed inferiori a mq. 10.000. Il Parco contribuisce all'acquisto dei materiali per la realizzazione dell'impianto di

recinzione con importo massimo definito annualmente con l'approvazione del bando, sulla base dei fondi disponibili.

- 8.** Il contributo per la messa in opera di recinzione elettrificate può essere concesso solo per salvaguardare le colture agricole. Il Parco contribuisce all'acquisto dei materiali per la realizzazione dell'impianto di recinzione elettrificata con importo stabilito annualmente con l'approvazione del bando, sulla base dei fondi disponibili.
- 9.** Le colture a perdere devono essere localizzate, in appezzamenti di superficie non superiore a mq. 20.000, di preferenza nelle zone indicate dal Piano annuale di gestione, di cui al successivo art. 6 – comma 4, ai margini di aree boscate o arbustate. I campi con colture a perdere non possono essere localizzati a distanza inferiore a m. 500 dai confini del Parco e limitrofe a coltivazioni produttive in atto. Le colture a perdere devono essere mantenute di preferenza durante il periodo estivo. Per le colture a perdere il Parco riconosce un contributo sulla base del valore di mercato, calcolato in campo, di ogni tipologia colturale.
- 10.** I foraggiamenti artificiali vengono realizzati dal Parco sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di gestione, di cui al successivo art. 6 – comma 4. Il Parco provvede a fornire le strutture atte al foraggiamento, quando necessarie, e l'alimento utilizzato. Il Parco può incaricare personale atto ad assicurare la cura delle operazioni di foraggiamento artificiale, individuato tra gli Operatori di gestione del Cinghiale dalla stesso abilitati di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. b) e c), ovvero sia tra quelli che partecipano all'attività di controllo del Cinghiale tramite abbattimento diretto sia tra coloro che non esercitano il controllo, nel qual caso riconoscendo a questi ultimi, a titolo di rimborso spese giornaliero, una quota in carne macellata di Cinghiale di proprietà dello stesso, di cui al successivo art. 9 comma 9
- 11.** Con il bando annuale il Parco determina le risorse destinate ad ogni tipologia di intervento, i tempi di presentazione delle richieste, la modulistica che deve essere utilizzata per presentare le domande, i criteri per la formazione della graduatoria e le clausole di impegno dei beneficiari.
- 12.** La graduatoria dei beneficiari viene realizzata dal valore maggiore al minore che si ottiene utilizzando la seguente formula:  $AR \times UA \times V$ , dove: AR è il fattore attribuito alle aree a diverso rischio di evento dannoso, come definite al successivo art. 5 comma 8 identificate con 4 classi; UA è il coefficiente attribuito rispetto all'uso alimentare della produzione da parte del Cinghiale, con 3 categorie corrispondenti a basso-medio-alto; V è la stima del valore economico della produzione interessata all'intervento preventivo.
- 13.** Le clausole di impegno per poter beneficiare dei contributi devono comunque rispettare i seguenti parametri minimali:
  - a)** Per la realizzazione di recinzioni meccaniche il beneficiario deve garantire il mantenimento delle stesse per un periodo non inferiore ad anni 10 nel caso vengano tutelate colture orticole e per 15 anni per la tutela di tartufaie, impegnandosi a non richiedere risarcimento dei danni prodotti dal cinghiale nelle aree recintate per egual periodo, salvo cause di forza maggiore;
  - b)** Per ottenere il contributo atto a realizzare le recinzioni elettrificate i richiedenti devono garantire l'impiego delle strutture per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo cause di forza maggiore, e la rinuncia alla richiesta di risarcimento danni, nei fondi salvaguardati per ugual periodo.
- 14.** Il Parco entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del bando approva la graduatoria per la concessione dei contributi secondo le seguenti modalità:

- a) Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il beneficiario del contributo per la realizzazione di recinzioni elettrificate deve provvedere all'acquisto dei relativi materiali. Il Parco eroga il contributo entro 30 giorni dalla data entro cui il beneficiario presenta rendicontazione dei costi relativi all'acquisto dei materiali per la realizzazione della recinzione elettrificata, sulla base delle fatture quietanziate, secondo le modalità definite dall'apposito bando indicato al precedente comma 5 Decorsi i termini indicati, salvo proroghe che il Parco può concedere sulla base di specifiche motivazioni addotte dal beneficiario, il richiedente perde i benefici accordati..
- b) Entro 180 giorni dalla concessione del contributo per la realizzazione della recinzione meccanica, il beneficiario deve provvedere alla realizzazione della stessa. Il Parco eroga il contributo nei 30 giorni successivi alla presentazione della rendicontazione dei costi di acquisto dei materiali e, sulla base delle fatture quietanziate, secondo le modalità definite dall'apposito bando indicato al precedente comma 5 Decorsi i termini indicati, salvo proroghe che il Parco può concedere sulla base di specifiche motivazioni, il richiedente perde i benefici accordati.
- 15.** Qualora il Parco a seguito delle dichiarazioni di produzione agricola, di cui all'art. 4 comma 3 ravvisi impianti e/o aree particolarmente soggette a rischi di danneggiamento delle colture, può prescrivere ai conduttori di recintare i fondi con linee elettrificate con il contributo dell'Ente di entità analoga a quella prevista al precedente comma 8.
- 16.** Il Parco effettua il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di prevenzione adottati riportando su apposito Sistema Informatico Territoriale (GIS) tutti le localizzazione degli interventi ed i relativi dati tecnici.

### **Art. 3 – Prevenzione del rischio di incidente stradale**

1. Il Parco almeno semestralmente opera il monitoraggio dei potenziali punti di attraversamento delle sedi stradali utilizzate dal Cinghiale. Allo scopo il Parco definisce il reticolo stradale oggetto di monitoraggio, mappando in apposito GIS i trottoi di Cinghiale individuati.
2. L'azione di monitoraggio può essere eseguita da personale del Parco o dagli Operatori di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. a), b), c).
3. Il Parco, a seguito del rilevamento di siti utilizzati dal Cinghiale per l'attraversamento della sede stradale, comunica ai soggetti competenti della gestione del reticolo stradale le criticità rilevate e collabora con gli stessi per adottare misure di prevenzione.

## **TITOLO III – PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRO-FORESTALI**

### **Art. 4 – Oggetto e beneficiari del risarcimento**

1. Il Parco risarcisce i danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio compreso nel Parco Stesso.
2. Possono beneficiare del risarcimento coloro che sono conduttori di fondi agricoli, denominati in seguito PoCA.

3. I PoCA devono dichiarare di norma entro l'avvio dell'annata agraria, individuata nel 11 novembre, le tipologie che vengono coltivate ogni anno affinché il Parco possa pianificare strategie di prevenzione dei danni che potenzialmente il Cinghiale può arrecare o concertare con l'interessato eventuali misure preventive, salvo variazioni e/o nuove indicazioni di colture da dichiarare al Parco entro e non oltre il mese di febbraio.
4. La dichiarazione di produzione agricola, resa su apposito modulo fornito dal Parco è obbligatoria, e quindi pregiudiziale, per poter ottenere risarcimenti danni prodotti dal Cinghiale.
5. Il Parco dimezza l'indennizzo dei danni periziati quando il conduttore non ottemperi alle prescrizioni previste all'art. 2 comma 15
6. Il Parco al fine di monitorare gli impatti sulle produzioni agricole riporta su apposito GIS le informazioni riferite alle dichiarazioni rese di produzione agricola.

### **Art. 5 – Procedure per il risarcimento dei danni**

1. I PoCA che subiscono danni causati da Cinghiale alle produzioni agro-forestali producono richiesta al Parco nel momento che l'evento dannoso viene rilevato.
2. La richiesta di risarcimento danno deve essere trasmessa utilizzando apposita modulistica fornita dal Parco in cui sono riportati i dati del richiedente, le informazioni riferite al fondo e alle colture danneggiate, la data prevista di raccolto, copia del contratto di coltivazione qualora stipulato. Il richiedente può produrre perizia giurata che verrà valutata dalla Commissione di cui al successivo comma 7.
3. Il Parco effettua la perizia dei danni denunciati impiegando un tecnico abilitato allo scopo, con sopralluogo che deve essere realizzato in presenza del titolare della coltivazione a seguito di preavviso anche telefonico curato dal tecnico. Il tecnico deve segnalare al Parco, con motivazione scritta, l'eventuale irreperibilità del denunciante o l'indisponibilità dello stesso a realizzare il sopralluogo nei termini di seguito indicati.
4. La perizia danni viene svolta entro 7 giorni dalla data di richiesta danni se in prossimità del raccolto. Qualora il danno sia stato prodotto in fasi molto antecedenti la data del raccolto e si possa verosimilmente prevedere il succedersi di ulteriori danni, il Parco può provvedere alla perizia anche in date prossime al raccolto.
5. Qualora il danno sia stato prodotto o rilevato nell'imminenza della data del raccolto o quando sia necessaria una risemina o qualsiasi altro intervento imminente sulla coltivazione, il richiedente deve comunque attendere almeno 5 giorni dal momento della presentazione della richiesta, termine entro cui il Parco provvede alla perizia, prima di effettuare gli interventi colturali. Il mancato rispetto di tali termini temporali determina l'impossibilità di periziare il danno e quindi la perdita del diritto di beneficiare al risarcimento.
6. Nei casi in cui la perizia evidenzia che il raccolto è stato danneggiato in modo da rendere meno del 50% della produzione stimata, il Parco può concertare con il richiedente che la coltura sia destinata a perdere per il foraggiamento artificiale, pattuendo sulla base delle rendite di mercato il corrispettivo dell'acquisto della coltura in campo.
7. Il tecnico addetto provvede a periziare il danno denunciato, secondo le modalità tecniche in uso, compilando apposito modulo prodotto dal Parco, i cui dati devono essere riportati nell'apposito GIS di gestione del Cinghiale. Entro ogni semestre le perizie vengono valutate da una apposita Commissione danni che stabilisce l'entità del risarcimento da corrispondere sulla

base dei valori di mercato locale del prodotto danneggiato alla data della perizia. Entro 30 giorni successivi alla redazione della proposta di liquidazione determinata dalla commissione danni e previa comunicazione dell'importo riconosciuto al richiedente, il Parco provvede a liquidare il risarcimento.

8. Qualora il danneggiato contesti l'entità dell'importo riconosciuto per il risarcimento danni, il Parco liquida il 50% del danno valutato dalla Commissione di cui sopra, sino alla risoluzione del contenzioso.
9. La Commissione danni è costituita dal Direttore del Parco o suo delegato, con funzioni di presidenza, dal funzionario Responsabile dell'Ufficio competente in materia di agricoltura della Comunità Montana, dal perito designato dal Parco, da due rappresentanti designati dalle Associazioni Agricole riconosciute e maggiormente rappresentative a livello provinciale. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri.
10. Annualmente tutte le richieste ed i relativi indennizzi danni sono registrati in apposito GIS. Sulla base dei siti con maggiore concentrazione di danni, sia in termini di numero di domande che di entità degli importi, viene prodotta la carta dei danni che è funzionale a classificare le aree di rischio in quattro categorie: basso; medio; alto; molto alto.

#### **TITOLO IV – Gestione e controllo numerico del Cinghiale**

##### **Art. 6 – Gestione del Cinghiale**

1. La gestione viene definita dal Parco attraverso un apposito Piano quinquennale, approvato dal Consiglio della Comunità Montana, che deve essere attuato attraverso uno specifico Piano annuale, approvato dalla Giunta della C.M.
2. Il Piano quinquennale fissa gli obiettivi delle azioni gestionali che devono definire: la stima di densità agro-forestale della popolazione di cinghiale che pertanto viene ritenuta sostenibile; il livello delle domande di risarcimento danni ed i relativi oneri economici massimi oltre i quali il Parco determina gli interventi di controllo numerico della popolazione di Cinghiale.
3. Il Piano quinquennale, che deve essere approvato entro 3 mesi dalla scadenza del precedente Piano, deve contemplare:
  - la pianificazione territoriale funzionale ad una gestione mirata della specie e all'organizzazione degli interventi di controllo numerico, attraverso Zone di gestione;
  - le metodologie di censimento che devono essere adottate per stimare la popolazione di Cinghiale;
  - le azioni di prevenzione che devono essere adottate per la riduzione degli impatti che il Cinghiale può produrre;
  - le modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale, quando necessarie;
  - le modalità atte a verificare i risultati ottenuti;
  - il personale coinvolto nelle operazioni gestionali;
  - la sintesi dei risultati conseguiti nelle attività gestionali pregresse.
4. Il Piano annuale, che deve essere approvato dalla Giunta della Comunità Montana entro il 31 gennaio, deve determinare, sulla base delle informazioni raccolte, gli interventi esecutivi e le

strategie contingenti da adottare. Il Piano deve riportare altresì i dati consuntivi riferiti a tutte le attività gestionali realizzate nell'anno precedente che devono essere rese note alle categorie interessate.

5. Il Piano annuale si completa con il disciplinare attuativo volto a stabilire le modalità di intervento delle azioni previste.
6. Il Parco, al fine di ottimizzare la gestione del Cinghiale, si impegna a definire strategie di intervento con i soggetti gestori dei territori limitrofi a quelli di propria competenza.
7. Tutti i dati riferiti alla gestione del Cinghiale devono essere raccolti puntualmente ed archiviati in una banca dati a costituire un Sistema Informativo Territoriale, quale strumento conoscitivo per definire scelte gestionali e valutare i risultati conseguiti.

### **Art. 7 – Soggetti preposti alla gestione**

1. Oltre al proprio personale dipendente, il Parco può impiegare le seguenti figure per collaborare alla gestione del Cinghiale:
  - a) Laureati in discipline scientifiche dell'area naturalistica, con almeno tre anni di esperienza professionale nel settore della gestione del Cinghiale, per la realizzazione di Piani di gestione e il coordinamento di attività gestionali;
  - b) Operatori di gestione del Cinghiale;
  - c) Operatori di gestione e controllo numerico selettivo del Cinghiale;
  - d) Operatori tutor per il controllo numerico selettivo del Cinghiale;
  - e) Operatori addetti al recupero degli animali feriti.
2. Le figure di cui alla precedente lettera b) sono abilitate dal Parco a seguito di appositi corsi con esame finale.
3. Gli operatori abilitati ai sensi del precedente comma 2, che sono in possesso di licenza di porto di fucile per uso venatorio, conseguono il titolo previsto al precedente comma 1 – lett. c) a seguito di presentazione di certificato di Direttore o Istruttore di Tiro di un poligono che attesti di aver riportato 4 colpi su 5 in bersaglio da cm. 15 ad una distanza di m. 100.
4. Gli operatori abilitati ai sensi del precedente comma 3, conseguono il titolo previsto al precedente comma 1 – lett. d) dopo aver maturato esperienza nell'attività di controllo selettivo del Cinghiale, certificata da Operatore Tutor abilitato sulla base di quanto previsto da apposito disciplinare stabilito dal Dirigente del Parco. L'abilitazione di operatore Tutor può essere altresì riconosciuta dal Parco a coloro che dimostrino di aver maturato adeguata esperienza in tale attività.
5. Gli operatori di cui al precedente comma 1 – lett. e) sono abilitati dal Parco a seguito di apposito corso formativo, ovvero nel caso in cui possano dimostrare di aver svolto l'attività di recupero di Ungulati su incarico di Enti pubblici.
6. I corsi per operatore di gestione di Cinghiale devono svilupparsi attraverso almeno 24 ore di lezioni teorico-pratiche, con approfondimento dei seguenti argomenti: normativa riferita alle aree protette e per l'attività di controllo del Cinghiale; principi di ecologia; biologia, ecologia e tecniche di gestione e controllo del Cinghiale; principi di cartografia; principi di balistica. Il reclutamento dei partecipanti ai corsi avviene attraverso apposito bando in cui sono stabiliti i

criteri di ammissione che devono comunque privilegiare la partecipazione dei soggetti che risiedono nei comuni interessati dalla presenza territoriale del parco.

7. Il Parco può riconoscere il titolo di cui alle precedenti lett. b) - c) - d) - e) anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione presso altri Enti di aree protette, a seguito di verifica di equipollenza del percorso formativo o integrando le predette abilitazioni con specifici moduli formativi.
8. Ogni 2 anni il Parco realizza un corso di aggiornamento per gli operatori di cui alle lettere b) e c) e richiede l'attestazione di abilitazione al tiro di precisione con carabina, secondo le modalità previste al precedente comma 3

### **Art. 8 – Accesso degli Operatori alla gestione**

1. Sulla base del Piano annuale di gestione del Cinghiale il Parco determina le attività, con indicazione dei tempi di intervento, che possono essere svolte dagli operatori aventi le abilitazioni di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) - c) - d) - e) e che abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti all'art. 7 comma 8
2. Vengono ammessi a collaborare alla gestione del Cinghiale gli operatori abilitati di cui alle lett. b) - c) del comma 1 dell'art. 7 che garantiscono la disponibilità a partecipare almeno alle seguenti attività, se richieste, con un impegno minimo e secondo le modalità previste annualmente con il piano di gestione:
  - a) Censimento della popolazione di cinghiale;
  - b) verifica degli attraversamenti stradali di cui all'art. 3
  - c) foraggiamenti artificiali;
  - d) collaborazione alla gestione di mezzi di cattura del Cinghiale;
  - e) interventi di controllo numerico della popolazione di cinghiale tramite abbattimento;
  - f) seminari formativi.
3. Agli Operatori di gestione e controllo numerico selettivo del Cinghiale che non prestano le collaborazioni previste al precedente comma, stabilite nell'ambito del disciplinare attuativo, vengono applicate limitazioni riferite all'attività di controllo previste nel piano annuale.
4. Con il piano annuale di gestione vengono altresì previste premialità per gli operatori che prestano collaborazioni ulteriori a quelle minime richieste.

### **Art. 9 - Modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale**

1. Il controllo numerico della popolazione di Cinghiale avviene al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi in esecuzione del Piano annuale, previsti al precedente art. 6 comma 2 durante l'intero anno. Il controllo numerico viene altresì realizzato nei casi in cui il Cinghiale determini impatti non sostenibili anche a livello locale.
2. Il controllo numerico può essere effettuato attraverso cattura e abbattimento diretto con sparo. Il numero totali dei Cinghiali abbattuti e/o catturati deve rispettare quanto previsto dal Piano annuale.
3. Per le catture possono essere impiegate apposite gabbie o recinti al cui acquisto e predisposizione provvede il Parco con la collaborazione degli Operatori di gestione.



4. I mezzi di cattura possono essere impiegati nelle aree agricole coltivate, ed in particolare dove si sono manifestati danni o in zone ad alto rischio di danno, nel caso in cui i conduttori delle stesse si rendano disponibili ad impiegarle e a monitorarle. Gli Operatori di gestione collaborano alla messa in opera delle trappole, verificando periodicamente il loro funzionamento, nonché intervengono nel caso di cattura del Cinghiale adottando specifico protocollo stabilito con il disciplinare del Piano.
5. Il controllo tramite abbattimento diretto può avvenire:
  - a) da postazione fissa in orario crepuscolare;
  - b) da postazione fissa in orario notturno anche con uso di fari;
  - c) in località temporanee ove l'intervento si rende necessario per far fronte ad emergenze di danno o per rischi alla pubblica incolumità.
6. Le postazioni fisse sono siti, o altane removibili, individuati, tabellati, georeferenziati e approvati dal Parco in cui l'operatore ha l'obbligo di posizionarsi per realizzare gli abbattimenti di controllo. Le postazioni, individuate dal personale del Parco con la collaborazione degli Operatori, sono localizzate in tutto il territorio del Parco e devono essere poste in condizione di sicurezza. Rispetto al totale delle postazioni individuate, annualmente possono essere attive un totale di postazioni numericamente pari al doppio degli operatori autorizzati addetti al controllo e comunque entro un massimo di n. 150 postazioni. L'azione di abbattimento può essere svolta esclusivamente dal punto in cui la postazione è segnalata o con spostamenti dalla stessa che sono specificamente descritti in apposita scheda riferita a ciascuna postazione. Lo spostamento dal punto identificativo della postazione non può comunque superare i m. 50.
7. Le località temporanee vengono indicate dal Parco e gli interventi possono essere realizzati sia in orario diurno che notturno, in qualunque caso a seguito di sopralluogo preventivo per individuare la zona di sparo.
8. Quale mezzo di abbattimento può essere impiegato esclusivamente fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale, munito di ottica di precisione, di calibro adeguato allo scopo. Le munizioni impiegate devono essere in leghe atossiche.
9. I cinghiali catturati ed abbattuti sono di proprietà del Parco. Il Parco può disporre che gli animali abbattuti, dopo le necessarie ispezioni sanitarie previste dalla normativa vigente, vengano destinate:
  - a) alla vendita o ad enti benefici;
  - b) agli Operatori volontari e agli agricoltori che collaborano all'attività di cattura, in porzioni o nella totalità dei capi, quale riconoscimento del rimborso spese.
10. Gli eventuali introiti derivanti dalla vendita delle carni sono prioritariamente destinati al sostegno delle spese per la gestione del Cinghiale.

#### **Art. 10 - Modalità di esecuzione del Piano di controllo numerico del Cinghiale**

1. Annualmente il Parco definisce, nell'ambito del Piano ed in base al disciplinare attuativo, i periodi di intervento e le modalità per l'esecuzione del Piano di controllo numerico del Cinghiale. Le azioni di controllo attraverso abbattimento non possono essere svolte in coincidenza di giornate festive.
2. Possono accedere al controllo gli Operatori abilitati che hanno fornito le disponibilità minime richieste dal Parco come riportate al precedente art.8 comma 2.

3. Il Parco definisce il numero di operatori ammissibili in ogni Zona di gestione rispetto alle caratteristiche morfologiche, alle tipologie di uso del suolo e alla superficie della stessa. Il Parco ammette in ogni Zona di gestione gli operatori che fanno richiesta privilegiando coloro che risiedono in località più prossime alla Zona di gestione, comunque a seguito di concertazione con gli operatori.
4. Giornalmente possono operare in ogni Zona di gestione un numero di operatori pari al 50% di quelli autorizzati dal Parco ad intervenire nella Zona stessa e comunque in numero non superiore a 10.
5. Gli operatori di ogni Zona di gestione designano una rosa di referenti per assolvere al ruolo di Responsabile di Zona, che viene nominato dal Parco. Il Responsabile di Zona deve essere disponibile per coordinare le attività degli Operatori e per interloquire con il Parco in rappresentanza degli Operatori.
6. Prima della data di avvio di ogni fase del piano di controllo ogni Responsabile di Zona, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e dal Disciplinare attuativo, formula un calendario delle uscite nelle stazioni fisse, assicurando che tutti gli operatori abbiano pari possibilità di effettuare uscite di controllo, fatte salve le limitazioni o premialità stabilite dal Parco. Il Responsabile di Zona, a riprova che il calendario sia condiviso e noto a tutti gli Operatori della Zona, deve far apporre firma di presa visione agli stessi prima che il calendario venga consegnato al Parco nei termini indicati annualmente dallo stesso.
7. Giornalmente l'operatore prima di occupare la stazione ove intende intervenire comunica con sistema elettronico definito dal Parco tale intenzione, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare attuativo.
8. L'operatore ricevuto elettronicamente dal Parco l'assenso ad operare, deve riportare in un apposito verbale di uscita, stabilito dal Parco col Disciplinare attuativo, in cui devono essere annotate: data ed ora di occupazione della stazione; numero identificativo della stazione; in caso di sparo n. di colpi esplosi; ora di abbattimento nel caso con relativo numero di codice identificativo della marca da apporre al cinghiale; ora di ferimento nel caso; orario di abbandono della stazione. I verbali devono essere riconsegnati al Parco nei termini stabiliti dal disciplinare attuativo.
9. Il Piano di controllo numerico deve essere realizzato, fatti salvi i casi di interventi in località temporanee, secondo le modalità previste con il Piano stesso.
10. Le modalità delle azioni di controllo e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione degli abbattimenti sono definite in apposito disciplinare attuativo approvato dal Parco.

### **Art. 11 - Recupero dei capi**

1. In caso di ferimento dei capi l'operatore selecontrollore o tutor dovranno darne immediata notizia ad un referente nominato dall'Ente.
2. Qualora l'azione di ricerca possa prendere avvio entro 3 ore e concludersi entro 6 ore circa dal momento del presunto ferimento, possono intervenire operatori che possiedono cani che rispettivamente hanno conseguito apposita abilitazione ed hanno superato apposita prova stabilita da disciplinare attuativo.

3. Superate le 6 ore dal momento del presunto ferimento, la ricerca del capo è effettuata da apposito personale denominato Recuperatore, nominato dall'Ente, che utilizzi cani per la ricerca di animali feriti, delle razze riconosciute dall'Associazione Cinofila Internazionale (Pastore Bavarese o Hannoveriano), comunque abilitati.
4. Il recupero deve essere effettuato con cani portati alla corda lunga.
5. Il recuperatore non può controllo operare nel caso in cui svolga nella stessa giornata anche l'attività di controllo numerico tramite abbattimento.
6. Il Parco definisce nell'ambito del Piano annuale un riconoscimento all'operatore quale rimborso spese per gli interventi realizzati. Al recuperatore, a titolo di rimborso spese, viene destinata una quota di cinghiale macellato di disponibilità del Parco per ogni animale recuperato.

### **Art. 12 - Commissione consultiva e disciplinare**

1. L'Ente Parco istituisce una apposita commissione che ha compiti:
  - a) consultivi in merito all'approvazione e realizzazione del Piano di gestione degli Ungulati;
  - b) di applicare i provvedimenti disciplinari riportati all'art. 13.
2. Fanno parte della commissione:
  - il presidente del Parco o suo delegato;
  - 1 rappresentante degli ambientalisti iscritto al registro di operatore-rilevatore;
  - 1 rappresentante degli agricoltori iscritto al registro di operatore-rilevatore;
  - 1 rappresentante degli iscritti ai registri di operatore selecontrollore e/o tutor;
  - il Dirigente della Comunità Montana o suo delegato;
  - 1 tecnico faunista, di comprovata esperienza, nominato dall'Ente Parco.
3. La commissione viene convocata dal Dirigente dell'Ente ed ha validità con la presenza di almeno il 50% dei componenti in prima convocazione e di 1/3 dei componenti in seconda convocazione.

### **Art. 13 - Provvedimenti disciplinari**

1. Per il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari del Parco, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari.
2. Coloro i quali compiano atti di bracconaggio o subiscano altre sanzioni penali avendo arrecato danno all'ambiente all'interno dell'area Parco non sono ammessi a partecipare a corsi di gestione della fauna, promossi dal Parco, per un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni dalla data della condanna. In recidiva non saranno ammessi a partecipare a corsi.
3. Coloro che hanno partecipato a corsi per la gestione della fauna promossi dal Parco o siano iscritti ai registri di operatore, di cui all'art.2 comma 2 del presente regolamento, compiano atti lesivi per la fauna e/o per l'ambiente all'interno dell'area Parco che comportino sanzioni penali e/o amministrative, saranno sospesi dai registri per un minimo di 1 ad un massimo di 10 anni. In recidiva saranno esclusi dai suddetti registri.

4. Gli operatori iscritti ai registri, di cui all'art. 2, qualora non rispettino le norme del presente regolamento potranno essere sospesi dai registri stessi per un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno. In recidiva potranno essere sospesi da 30 giorni a 2 anni.
5. Il piano annuale ed il disciplinare attuativo prevedono provvedimenti che possono contemplare sospensioni e/o limitazioni nell'accesso agli operatori, di cui all'art. 7, alle attività previste nel piano stesso o riferite ad anni successivi.

## **TITOLO V – NORME DI COMPLETAMENTO**

### **Art. 14 – Regolamentazione accessoria**

- 1) Per quanto attiene alle modalità di risarcimento dei danni alle produzioni agricole causate dall'altra fauna selvatica omeoterma, si applicano le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento agli artt. 4 e 5.

Nel caso in cui i coltivatori abbiano già realizzato strutture di prevenzione autonomamente o in data antecedente all'approvazione del presente regolamento, il Parco può concertare con gli stessi misure di manutenzione degli impianti di prevenzione con riconoscimento di contributo per l'acquisto di materiali, fatto salvo che vengano ratificati gli impegni previsti all'art. 2 comma 13